



*JOSÉ CRISCUOLO*

*Dottore in giurisprudenza*

## **IL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: PROFILI PROBLEMATICI E (IR)RILEVANZA DEL LUOGO DI RESIDENZA DEL DANNEGGIATO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE**

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *Il danno da perdita del rapporto parentale.* – 3. *L'incidenza del luogo di residenza del danneggiato sulla liquidazione del danno: Cassazione civile, sez. III, 7 ottobre 2016, n. 20206.* – 4. *Brevi riflessioni conclusive.*

1. – Il presente contributo si pone come obiettivo quello di ricostruire sinteticamente i tratti essenziali del risarcimento del danno da perdita del congiunto, prestando particolare attenzione ai profili concernenti la determinazione del *quantum* risarcitorio.

La breve disamina si arricchirà degli interessanti spunti di riflessione offerti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20206, del 7 ottobre 2016, che ha affrontato *expressis verbis* il tema della possibile incidenza del luogo di residenza del danneggiato sulla liquidazione del ristoro.

Sul punto, come si evidenzierà in seguito, si riscontra una divergenza di vedute in seno alla stessa Corte di Legittimità, divisa tra una risalente impostazione che attribuisce un rilievo al luogo di residenza del danneggiato, ed un più recente orientamento secondo cui tale elemento rappresenta un fattore estraneo al giudizio risarcitorio.

La pronuncia in esame si inserisce convintamente nel filone giurisprudenziale da ultimo citato, che ormai pare imporsi quale indirizzo ermeneutico destinato a trovare costantemente applicazione.

2. – Nel lungo lavoro interpretativo che ha condotto ad una perimetrazione (tendenzialmente) condivisa del pregiudizio non patrimoniale risarcibile, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di delineare i contorni della figura del danno da perdita del rapporto parentale.

Tuttavia quest'ultimo, sebbene stabilmente riconosciuto in sede giudiziale, continua a mostrare dei profili meritevoli di approfondimento, soprattutto per ciò che concerne la natura giuridica e la funzione ad esso attribuita.

Problematica, inoltre, risulta l'attività di liquidazione del danno *de quo*, come insegna l'eterogenea e magmatica casistica giurisprudenziale.

Rinviano l'analisi di quest'ultimo profilo alla parte conclusiva del contributo, sembra opportuno ricostruire brevemente i tratti distintivi del danno da perdita del congiunto, definito qua-

# JUS CIVILE



le “vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività”<sup>11</sup>.

Volendo partire dalla natura giuridica e dall’inquadramento sistematico della fattispecie, può osservarsi che la giurisprudenza dominante colloca il danno da perdita del rapporto parentale nell’alveo del più ampio pregiudizio di matrice esistenziale, ravvisandolo “non nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma nello sconvolgimento dell’esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”<sup>22</sup>.

Secondo tale orientamento, che peraltro sembra avallato da una attenta lettura della pronuncia delle Sezioni Unite n.26972 del novembre 2008, il danno da rottura del rapporto parentale si caratterizza in termini di autonomia rispetto sia alla tradizionale nozione dottrinale di danno morale sia a quella normativamente fissata di danno biologico<sup>33</sup>.

L’impostazione appena riferita trova ampio seguito anche nella giurisprudenza di merito, ove è frequente trovare massime secondo cui, in relazione al danno da perdita del congiunto, “va ristorato l’interesse costituzionalmente protetto ed ingiustamente leso dallo sconvolgimento della vita familiare (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), integrante un pregiudizio di tipo esistenziale da cui discende la lesione dei diritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 cost.)”<sup>44</sup>.

Viceversa in altre pronunce, relative soprattutto a decessi causati da sinistri stradali di matrice colposa, il danno da perdita del rapporto parentale viene quasi sovrapposto al pregiudizio morale, fino a dissolversi interamente in quest’ultimo.

Si sostiene, così, che il “danno edonistico” per la perdita del congiunto deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale *iure proprio*, “considerando anche lo stretto vincolo parentale e il grandissimo dolore per la perdita dell’unico figlio e per la conseguente estrema intensità della sofferenza subita”<sup>55</sup>.

A ben vedere, la discrasia tra i due citati orientamenti è più teorica che pratica e costituisce la diretta conseguenza dell’impossibilità di effettuare, all’interno della composita categoria unitaria del pregiudizio non patrimoniale, una previa distinzione analitica tra le varie “voci di danno” che vi confluiscono.

---

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 16 febbraio 2012, n. 2228.

<sup>3</sup> *Ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 20/08/2015, n. 16992.

In senso analogo nella giurisprudenza di merito, App. Napoli, sez. IV, 21 aprile 2016, n. 1643, secondo cui “Il soggetto che chiede *iure proprio* il risarcimento del danno subito per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso dal bene salute e dall’interesse all’integrità morale, essendo l’interesse fatto valere quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona nell’ambito della famiglia, la cui tutela si ricollega agli art. 2, 29 e 30 Cost.”.

<sup>4</sup> Cfr. Trib. Lucca, 09 giugno 2015, n. 1046.

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491.

# JUS CIVILE



Ne deriva che la prassi giurisprudenziale, piuttosto che affannarsi ad etichettare il danno patito, è più intenta a “valutare, caso per caso, l’effettiva consistenza del pregiudizio, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si sono verificate”<sup>66</sup>.

In tale ottica, anticipando quanto si dirà a breve, ai fini della determinazione del *quantum debeatur* non è dirimente scindere le componenti del complesso pregiudizio, quanto garantire che quest’ultimo venga integralmente (ma unitariamente) ristorato.

Venendo alla funzione del danno da perdita del rapporto parentale, può riscontrarsi nella più recente giurisprudenza di legittimità una sostanziale convergenza di vedute.

Superata l’impostazione risalente che considerava la fattispecie in esame alla stregua di un danno *in re ipsa*<sup>77</sup>, la Corte di Cassazione si è univocamente orientata nel senso di interpretare la figura al pari di un ordinario danno-conseguenza, come tale risarcibile in quanto allegato e provato, seppur tramite presunzioni ex artt. 2927 – 2729 cod.civ..

Tale soluzione, del resto, è l’unica compatibile con i numerosi arresti che hanno ribadito la naturale funzione compensativa svolta dalla responsabilità civile, che non si smarrisce neppure di fronte a pregiudizi di stampo non patrimoniale.

Sul rigore probatorio richiesto, tuttavia, è frequente riscontrare delle oscillazioni, peraltro inevitabili vista l’incidenza che possono avere sulla vicenda risarcitoria le peculiarità del caso concreto.

Una prima impostazione ermeneutica ritiene che “soltanto l’allegazione circostanziata – mercé l’indicazione di fatti precisi e specifici nel caso concreto – di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, determina l’inversione dell’onere della prova tipica delle presunzioni”<sup>88</sup>.

Un diverso orientamento, invece, considerato che si è al cospetto di una peculiare ipotesi di danno in cui non si risarcisce una perdita economica ma si compensa un vuoto interiore causato dalla perdita di un congiunto, mostra un maggiore *favor* verso le ragioni del danneggiato.

Così, si ritiene che la prova presuntiva possa anche non essere retta da puntuali allegazioni dei pregiudizi patiti, sempre che le presunzioni non siano specificamente contrastate da altre prove contrarie.

Nel danno da perdita del rapporto parentale, dunque, acquistano rilievo decisivo una serie concatenata di fatti noti (il grado di parentela, il rapporto di filiazione o di coniugio, la durata del matrimonio, la convivenza); questi ultimi, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, nella loro

---

<sup>6</sup> Cfr. Trib. Modena, sez. I, 5 gennaio 2016, n. 29.

<sup>7</sup> Per inciso, si osserva che la giurisprudenza più recente è sempre più orientata a negare che nel sistema giuridico odierno trovi cittadinanza la risarcibilità del mero danno evento. L’espunzione di tutte le ipotesi di danno *in re ipsa* è cominciata all’indomani della pronuncia delle Sezioni Unite n. 6572 del 24 marzo 2006, e ha trovato ripetute conferme nella giurisprudenza di legittimità. In tal senso, da ultimo, si consideri la definitiva presa di posizione sulla irrisarcibilità del danno c.d. “tanatologico”, ribadita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015.

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 13 maggio 2011, n. 10527.

# JUS CIVILE



valutazione complessiva devono consentire al prudente apprezzamento del giudice di risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno.

Sebbene tale ultimo indirizzo risulti più condivisibile in un'ottica di equità sostanziale, non può tacersi il rischio che un uso "disinvolto" delle presunzioni possa condurre ad una riemersione di forme mascherate di danno *in re ipsa*.

Che il rischio sia reale emerge nitidamente dalla massima ufficiale di una recente sentenza del Giudice di legittimità, in cui si legge a chiare lettere che "il fatto illecito, costituito dalle gravissime lesioni patite dal congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nelle conseguenze pregiudizievoli sul rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela".

Il paventato pericolo, tuttavia, non può mettere in ombra l'importanza rivestita dalle presunzioni in un ambito così delicato come quello in esame, soprattutto tenuto conto del fatto che limitare il ricorso a tale strumento vorrebbe dire obbligare il danneggiato ad una vera *probatio diabolica*.

A tal uopo, ai fini dell'accertamento del danno da perdita del rapporto parentale<sup>9</sup>, uno degli elementi maggiormente valorizzati in chiave presuntiva è costituito dalla convivenza (o meno) dell'istante con il *de cuius*.

Un primo orientamento attribuisce a tale fattore un rilievo decisivo, negando che in assenza di convivenza tra danneggiato "primario" e parente superstite possa instaurarsi quel reciproco legame affettivo e solidale, che giustifica la ristorabilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto.

Accedendo a tale ricostruzione, appena pochi anni fa la Suprema Corte individuava nella convivenza il "connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario"<sup>10</sup>.

Un diverso e più recente orientamento, *re melius perpensa*, predilige un approccio più flessibile e rispettoso delle peculiarità del caso concreto, minando l'aprioristica validità della corrispondenza biunivoca tra convivenza e risarcibilità del danno.

È quindi da accogliere favorevolmente il *revirement* che ha indotto la Corte di Cassazione, sebbene in relazione alle statuizioni civili di un processo penale, ad affermare che "non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parenta-

---

<sup>9</sup> Per un inquadramento generale sulla tematica, C. SALVI, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile*, in *Europa dir. priv.*, 2014, pp. 517 ss.

<sup>10</sup> Il filone giurisprudenziale in esame, nel cui alveo si colloca Cass. Civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253, produce il controverso effetto di negare quasi sistematicamente la rilevanza giuridica della relazione tra nonno e nipote, visto che non è frequente riscontrare una convivenza che si estenda oltre lo stretto nucleo familiare costituito dai coniugi e la prole.



le la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse”.

L’indirizzo interpretativo da ultimo illustrato sembra destinato a guadagnare uno spazio applicativo sempre maggiore, soppiantando l’orientamento che ritiene la convivenza imprescindibile ai fini della risarcibilità del danno in parola.

Quanto osservato trova conferma in uno dei più recenti arresti intervenuti sul tema, laddove si afferma che “il dato esterno ed oggettivo della convivenza non è elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e ad escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale”<sup>1111</sup>.

Ciò nondimeno, l’utilità del parametro della convivenza viene recuperata ai fini della determinazione del *quantum debeatur* <sup>1212</sup>, atteso che sembra ragionevole presumere che l’intimità delle relazioni di parentela cresca laddove vi sia una quotidiana condivisione dello spazio e delle esperienze comuni, così giustificando un più robusto risarcimento.

Come anticipato, proprio l’esatta liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale costituisce uno dei profili più problematici della fattispecie.

Venendo in rilievo la lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali insuscettibili di conversione economica, la liquidazione del danno in parola avviene principalmente attraverso un criterio equitativo (artt. 1226 e 2056 cod. civ.).

Il giudicante dovrà considerare tutte le variabili prima indicate (intensità del vincolo familiare, situazione di convivenza, l’età della vittima primaria e dei danneggiati secondari), al fine di addivenire ad una ponderata liquidazione del risarcimento, calibrata sulle conseguenze negative che l’evento lesivo ha prodotto nella cerchia degli affetti della vittima.

Ne deriva che la determinazione del *quantum*, almeno nelle declamazioni di principio, “non appartiene all’arbitrio del giudice, ma alla sua prudente discrezionalità”<sup>1313</sup>, che è circostanziata alla luce della rilevanza da attribuire nel caso concreto ai menzionati indici.

Invero, la prassi degli uffici giudiziari insegna che è in atto una tendenza tipizzante finalizzata a standardizzare la quantificazione del danno da perdita del congiunto, nel dichiarato intento di imbrigliare la libertà del singolo giudice.

I tribunali più attivi su questo versante sono quello capitolino e quello milanese, che si sono elevati a tutori dell’avvertita esigenza di uniformità e certezza nel ristoro del danno; in tale ottica, replicando la procedura utilizzata in tema di risarcimento del danno biologico, i citati uffici hanno elaborato delle specifiche tabelle di quantificazione del danno da perdita parentale.

Queste ultime, pur rappresentando un punto di partenza sulla strada dell’uniformità, non impediscono al giudice di discostarsi in maniera (anche) sensibile dai valori di riferimento; del re-

---

<sup>11</sup>Cfr. Cass. Civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230.

<sup>12</sup>Lo slittamento del parametro della convivenza dalla sfera dell’*an* del risarcimento a quella del *quantum* è ben evidenziata da A. PARZIALE, *Caduta del nonno sulla tomba del nipote: la giurisprudenza di merito alla prova del danno alla persona, tra nesso di causa e danno parentale*, in *Riv. it. med. leg.*, fasc.2, 2015, pag. 765.

<sup>13</sup>Così, Cass. Civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760.

## JUS CIVILE



sto non potrebbe essere il contrario, visto che il danno non patrimoniale permane il campo in cui deve trovare massima attuazione l'opera di personalizzazione del risarcimento<sup>14</sup>.

Va segnalato, peraltro, la presenza di un robusto filone dottrinale che contesta *in nuce* l'utilizzabilità di criteri tabellari per la quantificazione del danno da perdita del congiunto<sup>15</sup>, trattandosi di ristorare un pregiudizio di per sé mancante di termini di raffronto<sup>16</sup>.

Ecco così riemergere la predilezione per l'equità "pura", certamente incapace di garantire l'uniformità del ristoro su tutto il territorio nazionale ma (forse) in grado di cogliere la profondità del pregiudizio subito nel caso concreto.

Va da sé che le incertezze relative al processo di quantificazione del danno in parola intercettano il più generale tema della necessaria liquidazione unitaria, o meno, del pregiudizio non patrimoniale.

A tal uopo, un valido punto di riferimento si rinviene nell'orientamento consacrato dalla sentenza resa dalle citate Sezioni Unite nel 2008, a cui la prevalente giurisprudenza di legittimità dichiara formalmente di voler dare continuità.

Non deve stupire, quindi, il frequente richiamo operato dalla Corte di Cassazione al principio di diritto secondo cui "la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto — del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze — nella liquidazione unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale".

Il rinvio alla massima riportata produce l'effetto di negare la congiunta liquidazione del danno da perdita del congiunto e di quello morale, e risulta funzionale a impedire un'inammissibile duplicazione risarcitoria, atteso che tali voci rappresenterebbero solo singoli aspetti del più generale pregiudizio non patrimoniale.

Al danno da perdita del rapporto parentale, in ipotesi, può aggiungersi anche un vero e proprio pregiudizio biologico; tuttavia anche in tale eventualità, almeno secondo l'orientamento in parola, l'uno e l'altro danno sono "nondimeno suscettibili – in virtù del principio della "onnicomprensività" della liquidazione – di liquidazione unitaria"<sup>17</sup>.

Ecco riemergere, dunque, la necessità di prescindere dall'utilizzo di sterili etichette classificatorie, sfrondando dalla materia in esame tutto ciò che non sia funzionale a garantire che venga ristorato "interamente il pregiudizio, ma non oltre".

---

<sup>14</sup> In tema di personalizzazione del danno in parola, M. MIRRIONE, *Il danno da perdita del rapporto parentale: legittimazione iure proprio e criteri liquidativi*, in *Resp. civ. e prev.* 2013, pagg. 881 ss..

<sup>15</sup> Così, F.D. BUSNELLI, *La liquidazione del danno alla persona nella R.C.A., tra legge, giurisprudenze e tabelle valutative*, in *Assicurazioni*, pagg. 587 ss..

<sup>16</sup> In tal senso, testualmente, D. POLETTI, *Il danno risarcibile*, in *Diritto civile – La responsabilità e il danno vol. IV*, a cura di N. Lipari – P. Rescigno, Giuffrè, 2009, pag. 375.

<sup>17</sup> *Ex multis*, Cass. Civ., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21084.

## JUS CIVILE



3. – Un ulteriore variabile che può inserirsi nella già complessa opera di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sembra essere, almeno per parte della giurisprudenza, il luogo di residenza del danneggiato.

Proprio su tale aspetto interviene la pronuncia<sup>1818</sup> richiamata in apertura del presente contributo, facendosi portavoce di un recente indirizzo giurisprudenziale che tende a svalutare tale fattore ai fini della determinazione del *quantum debeatur*.

Volendo riannodare i fili del discorso appena accennato, può osservarsi che la vicenda in esame è giunta al vaglio della Suprema Corte in quanto i congiunti della vittima del sinistro stradale *de quo* contestavano la rideterminazione al ribasso del risarcimento operata dalla Corte di Appello di Bari.

Secondo l'impostazione interpretativa adottata nel secondo grado di giudizio, nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale va tenuto conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato, potendosi adeguare a tale realtà l'importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno.

Partendo da tale assunto la Corte barese decurtava il *quantum debeatur*, attribuendo decisivo valore alla circostanza che i danneggiati risiedevano in Senegal, ossia in un paese in cui il potere d'acquisto dell'euro è di gran lunga superiore<sup>1919</sup> rispetto a quello posseduto nello Stato in cui va risarcito il danno derivante dal sinistro.

Nel provvedere in tal senso, la sentenza impugnata dichiarava apertamente di aderire all'orientamento espresso da Corte di Cassazione sez. III, n. 1637 del 14 febbraio 2000, secondo cui la somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno patito può essere parametrata in base al potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso.

Nella specie, trattandosi di danneggiati che risiedevano in Senegal, la Corte di merito riteneva giustificata la conversione delle somme liquidate in base ai coefficienti ministeriali<sup>20</sup> adottati per stabilire il livello di reddito equivalente per ciascun paese; così opinando, la sentenza censurata innanzi alla Corte di legittimità arrivava quasi a dimezzare il risarcimento accordato dal Giudice di prime cure.

Tanto premesso, va ora dato atto di come la Suprema Corte demolisca pezzo dopo pezzo le argomentazioni della Curia barese, pronunciandosi nel senso della totale irrilevanza del luogo di residenza dei danneggiati ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.

In primo luogo, la Corte di Cassazione, sez. III, del 7 ottobre 2016, n.20206, evidenzia come

---

<sup>18</sup> Cfr. Cass. Civ., sez. III, 07 ottobre 2016, n. 20206.

<sup>19</sup> Si consideri che il rapporto di cambio, tra Euro e Franco senegalese, all'epoca dei fatti era circa 1/ 0.3867.

<sup>20</sup> L'importo finale liquidato è frutto di un complesso calcolo, e si basa sui coefficienti di conversione stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro del 28 gennaio 2009, emesso ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 2002 numero 289. Tale norma prevede che il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente per ciascun paese, al reddito di cui all'articolo 38 comma 1 della legge 28 dicembre 2001 numero 448. In base al decreto ministeriale, il livello di reddito equivalente è stato stabilito in base al prodotto di € 580,00 –per l'anno 2008 – per differenti coefficienti variabili in relazione a ciascun paese. Per quanto riguarda il Senegal, il coefficiente è stato fissato nello 0,4255.

# JUS CIVILE



l'orientamento richiamato dalla sentenza impugnata non abbia trovato alcun seguito nella giurisprudenza di legittimità, la quale si è anzi orientata in un verso diametralmente opposto.

L'elaborazione pretoria più recente è giunta alla condivisibile conclusione secondo cui "la condizione socio-economica del danneggiato è un elemento esterno rispetto all'illecito aquiliano", che in quanto tale non influenza in alcun modo la fase di liquidazione del danno.

La quantificazione di quest'ultimo, infatti, deve tener conto solo della capacità di alleviare il pregiudizio effettivamente patito dalla persona lesa, essendo irrilevante quantificare la possibile utilizzazione del risarcimento, che non rappresenta null'altro che "un *posterius* rispetto all'illecito".

Le argomentazioni svolte sono suffragate anche dalla struttura della responsabilità aquiliana, nonché dalla funzione che il danno da perdita del rapporto parentale svolge nell'ordinamento giuridico.

In relazione a tale ultimo profilo, sarebbe razionalmente illogico e giuridicamente intollerabile commisurare il danno da perdita del congiunto alle conseguenze economiche che il danneggiato trarrà dal risarcimento, atteso che nella specie si tratta di compensare "nell'unica modalità giuridicamente possibile il valore della persona perduta".

In altri termini, il peculiare danno in parola è funzionale a risarcire (sebbene attraverso una *fictio*) il valore di ogni persona, e proprio tale finalità impedisce che il ristoro possa subire alcuna *deminutio* in base ad elementi che su tale umanità non incidono.

Tornando alla struttura dell'illecito, come è noto essa si compone di tre elementi costitutivi – condotta illecita (dolosa o colposa), danno e nesso causale tra essi – risultando ancora una volta irrilevante "il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento"<sup>2121</sup>; così stando le cose, l'orientamento risalente rievocato dall'impugnata pronuncia appare senz'altro da superare.

In conclusione, l'autorevole Collegio non risparmia aspre critiche al ragionamento sotteso alla procedura di liquidazione operata dalla sentenza impugnata, attribuendo alla pronuncia in commento anche un valore *lato sensu* metagiuridico, perfettamente conforme alla sensibilità sociale del tempo.

Emblematica, in tal senso, l'affermazione secondo cui "il legislatore costituzionale ovviamente inibisce una liquidazione risarcitoria come quella adottata nella impugnata sentenza, per cui alla persona in sé si impone come parametro per il risarcimento per equivalente della sua perdita il valore della moneta con cui viene concretizzato nel luogo dove risiede chi tale perdita ha subito".

Ogni altro commento pare superfluo, salvo concludere che, all'indomani della sentenza in esame, la censurata impostazione "valutaria" del risarcimento del danno da perdita del congiunto sembra destinata ad andare nel dimenticatoio.

4. – Al termine delle considerazioni svolte, sembra possibile delineare il volto odierno del danno da perdita del rapporto parentale.

---

<sup>21</sup> Così, testualmente, Cass. Civ., sez. III, 18 maggio 2012, n. 7932.



# JUS CIVILE



Il diritto vivente ci consegna un'ipotesi di pregiudizio non patrimoniale interpretata in termini spiccatamente sostanziali, in relazione alla quale non rileva classificarla come sottospecie di danno morale, ovvero come *vulnus* incidente sulla dimensione relazionale del danneggiato secondario.

Alla base della figura in parola si pone “il vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno”, ed è tale vuoto che va ristorato a prescindere dal ricorso a sterili etichette, in ossequio ai fondamentali principi di integralità ed effettività del risarcimento del danno.

Nondimeno, dare concreta attuazione a queste premesse è compito tutt'altro che agevole, come dimostra l'articolata prassi giudiziale relativa alla fase di liquidazione del danno da perdita del congiunto; su tale versante, infatti, si susseguono procedure tutt'altro che univoche, talvolta ispirate a criteri equitativi puri e talaltra attuative di tendenze tipizzanti.

In termini più generali, inoltre, si assiste ad una divaricazione tra i fattori di una liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale e i sostenitori di una scomposizione analitica tra le varie “voci” di danno<sup>222</sup>, sebbene anche quest'ultimo orientamento si mostri attento a non favorire indebite duplicazioni risarcitorie derivanti dalla menzionata disarticolazione del complessivo pregiudizio.

Sempre per ciò che concerne la fase di liquidazione del danno, si è avuto modo di indagare la possibile incidenza sul *quantum debeatur* di fattori esterni all'illecito, quali la convivenza della vittima primaria con il danneggiato e il luogo di residenza di quest'ultimo.

In tale ambito sembra delinearsi nella giurisprudenza di legittimità un orientamento ben definito, volto a disconoscere la rilevanza di qualunque elemento casuale ed estrinseco rispetto all'illecito e alle sue conseguenze.

Se tale argomento vale per il rapporto di convivenza tra danneggiato e *de cuius*, “che non è idoneo escludere a priori il diritto del non convivente al risarcimento del danno”<sup>23</sup>, vale ancora di più per il luogo di residenza del danneggiato, che non rappresenta null'altro che “un *posterius*, come tale ininfluenza sulla misura del risarcimento del danno”, come testualmente affermato dalla sentenza in commento.

In conclusione, il danno da perdita del rapporto parentale può essere risarcito tutte le volte in cui a seguito dell'illecito venga recisa la sfera degli affetti reciproci e della solidarietà che caratterizza la vita familiare, e il *quantum debeatur* andrà commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, restando irrilevanti fattori assolutamente eccentrici quali il luogo di residenza di colui che riceverà il risarcimento.

---

<sup>22</sup> In particolare, secondo l'impostazione fatta propria da Cass. Civ., sez. III, 9 giugno, 2015, n. 11851, la sofferenza dell'individuo sarebbe sempre da scindere tra il dolore interiore (*id est* il danno morale) e la alterazione della vita quotidiana, così come emergerebbe da indici normativi (art. 5, D.P.R., 3 marzo 2009, n. 37) e giurisprudenziali (cfr. Cass. Civ., sez. III, 3 ottobre 2013).

<sup>23</sup> Cfr. la già citata Cass. Civ., sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230.